



Gruppo consigliere Lega per Salvini

Levico Terme, 11 febbraio 2020

Al Presidente del Consiglio Comunale di Levico Terme

Dott. Crescenzo Latino

SEDE

Ordine del giorno n. 1/2020

Oggetto: Lettera del Comitato Levicense per i referendum PROTOCOLLO nr. 0002358 del 06/02/2020

Premesso che lo statuto comunale prevede:

Art. 55 - Partecipazione popolare

1. **Il Comune promuove e garantisce** la partecipazione all'attività dell'ente dei residenti nel proprio territorio che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

4. L'amministrazione prevede forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione e di soggetti economici su particolari problemi

Art. 58 - Consultazioni popolari e referendum

1. **Il Comune favorisce la consultazione della popolazione** presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.

2. Il Comune riconosce il referendum consultivo, propositivo e abrogativo, quali strumenti di diretta partecipazione alle scelte politico-amministrative rimesse al Consiglio comunale e alla Giunta.

Visto la lettera in oggetto, inviata a tutti i consiglieri, parrebbe che quanto previsto dallo statuto comunale sia non solo disatteso ma anche reso un percorso difficile.

Tralasciando la parte oggetto di un ricorso presso il Tribunale di Trento, si segnala che:

1. Al termine del verbale della seduta dove ha respinto il ricorso, ha scritto come per ogni delibera dell'organo amministrativo:

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;



Gruppo consigliere Lega per Salvini

b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

La sentenza del 18 ottobre 2011 del Consiglio di Stato, Sez. V - n.5559, specifica bene che:

“Il collegio ritiene che nelle controversie aventi ad oggetto l’impugnativa dei provvedimenti costitutivi della procedura referendaria comunale consultiva, siano essi positivi o negativi (per i promotori o per coloro che ad essi si oppongono), si configuri sempre la giurisdizione del giudice ordinario”

2. Nel dare comunicazione del verbale di commissione prot. 1947, oltre all’avvio dei termini per la raccolta firme sbagliati, (vedere lettera Servizio Autonomie Locali PAT/RFS110-10/10/2019-0624912, ‘entro 180 è diverso di non può essere inferiore a 180 giorni L.R. 11/2014), si comunica la realizzazione dei moduli per la raccolta firme, a carico del comitato promotore, in modo sbagliato.

Non si tiene conto di tutta una serie di procedure da attivare proprio per dare seguito a quanto espresso nello statuto come premesso.

3. Negli interessi della comunità tutta, ci viene suggerito anche come risparmiare denaro pubblico, cogliendo l’opportunità del referendum costituzionale del 29 marzo.

Si vuole ricordare, che indire un referendum non denota una debolezza di un’amministrazione, ma la sua forza. Spiegare le oggettive posizioni a favore dei SI e dei NO, fa sì che l’opinione pubblica si convinca e vada a votare secondo conoscenza. Non è rendendo faticoso e tortuoso il cammino di un referendum, che si crea la partecipazione tanto sbandierata in campagna elettorale.

I punti sopra sintetizzati denotano una incapacità di affrontare in modo serio e secondo le leggi una materia importante e che il comune dovrebbe agevolare, come vuole lo Statuto.

SI CHIEDE CHE

1. Che il Sindaco, la Giunta o il Consiglio indicano il referendum come da quesito 1 per ridurre i costi e i tempi, poter procedere, in base all’esito del referendum, celermente alla scelta dell’ubicazione del nuovo comune, con accordi con la Provincia
2. Qualora non sia approvato il punto 1, il sindaco azzeri i tempi della raccolta firme e organizzi un incontro con il comitato per i referendum e un consigliere di minoranza, a garanzia di tutti, aprendo il dialogo alla preparazione della raccolta firme, favorendo i cittadini (come da statuto)



Gruppo consigliere Lega per Salvini

e successivamente partendo con le tempistiche previste dalla legge corrette. (credo il comitato abbia ampiamente dimostrato di conoscere la materia, meglio degli uffici comunali)

Cordialità

Consigliere comunale
Cristian Libardi